

# Guidelines



## **Linee guida 10/2020 sulle limitazioni a norma dell'articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati**

**Versione 2.1**

**Adottate il 13 ottobre 2021**

## Cronologia delle versioni

Versione 1.0	15 dicembre 2020	Adozione delle linee guida per la consultazione pubblica
Versione 2.0	13 ottobre 2021	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 2.1	15 marzo 2022	Modifiche di formattazione

## Indice

1	Introduzione .....	5
2	Significato di limitazioni .....	6
3	Requisiti dell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR .....	7
3.1	Rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali .....	7
3.2	Misure legislative che stabiliscono limitazioni e necessità che siano prevedibili (considerando 41 e giurisprudenza della CGUE) .....	7
3.3	Motivi per le limitazioni.....	9
3.3.1	Sicurezza nazionale, difesa e sicurezza pubblica .....	9
3.3.2	Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.....	9
3.3.3	Altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale.....	10
3.3.4	Salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.....	10
3.3.5	Attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate.....	11
3.3.6	Funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a e) e g) dell'articolo 23 GDPR.....	11
3.3.7	Tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui .....	11
3.3.8	Esecuzione delle azioni civili.....	11
3.4	Diritti degli interessati e obblighi dei titolari del trattamento soggetti a limitazioni .....	11
3.5	Verifica della necessità e della proporzionalità.....	12
4	Requisiti dell'articolo 23, paragrafo 2, GDPR .....	13
4.1	Categorie di dati personali.....	14
4.2	Portata delle limitazioni .....	14
4.3	Garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti.....	14
4.4	Indicazione precisa del titolare del trattamento.....	14
4.5	Periodi di conservazione.....	14
4.6	Rischi per i diritti e le libertà degli interessati.....	15
4.7	Diritto di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.....	15
5	Consultazioni con le autorità di controllo (articolo 36, paragrafo 4, e articolo 57, paragrafo 1, lettera c), GDPR).....	16
6	Inosservanza dei requisiti dell'articolo 23 GDPR da parte di uno Stato membro.....	16
7	Elementi specifici per titolari e responsabili del trattamento .....	17
7.1	Principio di responsabilizzazione.....	17

7.2	Esercizio dei diritti dell'interessato dopo la revoca della limitazione.....	17
7.3	Inosservanza di una misura legislativa che impone limitazioni da parte del titolare del trattamento.....	17
8	Conclusioni .....	19
9	Allegato: liste di controllo - l'articolo 23 GDPR in breve.....	20
9.1	Requisiti a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR: .....	20
9.2	Requisiti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, GDPR: .....	20

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

Visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

### HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

## 1 INTRODUZIONE

1. Il presente documento è inteso a fornire orientamenti in merito all'applicazione dell'articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo "GDPR"). Le presenti linee guida contengono un'analisi approfondita dei criteri per applicare le limitazioni, delle valutazioni che devono essere osservate, del modo in cui gli interessati possono esercitare i propri diritti dopo la revoca delle limitazioni, e delle conseguenze delle violazioni dell'articolo 23 GDPR.
2. La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea incarica il Parlamento europeo e il Consiglio di stabilire le norme relative alla protezione dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione dei dati personali. Il GDPR protegge i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. La protezione dei dati non può essere garantita senza l'adesione ai diritti e ai principi stabiliti nel GDPR (articoli da 12 a 22 e articolo 34, nonché articolo 5 nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 GDPR). Tutti questi diritti e obblighi sono al centro del diritto fondamentale alla protezione dei dati e la loro applicazione dovrebbe essere la regola generale. In particolare, qualsiasi limitazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati deve rispettare l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").
3. L'articolo 23 GDPR dovrebbe essere letto e interpretato a fronte di tale contesto. La disposizione è intitolata "Limitazioni" e prevede che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, l'applicazione di talune disposizioni del regolamento, relative ai diritti degli interessati e agli obblighi dei titolari del trattamento, può essere limitata nelle situazioni ivi elencate. Le limitazioni dovrebbero essere considerate eccezioni alla norma generale che consente l'esercizio dei diritti e l'imposizione degli obblighi contenuti nel GDPR<sup>2</sup>. In quanto tali, le limitazioni dovrebbero essere interpretate in

---

<sup>1</sup> Nel presente documento con il termine "Stati membri" si intendono gli "Stati membri del SEE".

<sup>2</sup> Queste situazioni non comprendono gli scenari ai quali si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento

modo restrittivo, e applicate esclusivamente in circostanze specifiche e solo se sono soddisfatte determinate condizioni.

4. Anche in situazioni eccezionali, la protezione dei dati personali non può essere limitata nella sua interezza, ma deve essere mantenuta in tutte le misure di emergenza, di cui all'articolo 23 GDPR, contribuendo così al rispetto dei valori generali di democrazia e Stato di diritto, nonché dei diritti fondamentali sui quali si fonda l'Unione: qualsiasi misura adottata dagli Stati membri rispetta i principi generali del diritto, l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non è irreversibile, e i titolari e i responsabili del trattamento dei dati continuano a rispettare le norme in materia di protezione dei dati.
5. In tutti i casi in cui il diritto dell'Unione o di uno Stato membro consente limitazioni dei diritti degli interessati o degli obblighi dei titolari (compresi i contitolari<sup>3</sup>) e dei responsabili del trattamento<sup>4</sup>, va notato che resta comunque applicabile il principio della responsabilizzazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, GDPR. Ciò significa che il titolare del trattamento è competente per il rispetto del quadro di protezione dei dati dell'UE, ivi compresi i principi relativi al trattamento dei dati personali, ed è in grado di provarlo agli interessati.
6. Quando stabilisce limitazioni basate sull'articolo 23 GDPR, il legislatore dell'UE o nazionale garantisce che esse rispettino i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e in particolare effettua una valutazione della proporzionalità, affinché le limitazioni non superino quanto strettamente necessario.

## 2 SIGNIFICATO DI LIMITAZIONI

7. Il termine "limitazioni" non è definito nel GDPR, che all'articolo 23 e al considerando 73 elenca solo le condizioni alle quali si possono applicare.
8. Nelle presenti linee guida, con il termine "limitazioni" si intende qualsiasi limitazione della portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 GDPR, nonché alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 5, a norma dell'articolo 23 GDPR. La limitazione di un diritto individuale deve salvaguardare importanti obiettivi, come ad esempio la protezione dei diritti e delle libertà altrui, o importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR. È quindi possibile imporre limitazioni ai diritti degli interessati solo quando sono in gioco gli interessi elencati<sup>5</sup> e le limitazioni sono mirate a salvaguardare tali interessi.
9. Di conseguenza, i motivi della limitazione devono essere chiari. Per essere lecite, le limitazioni devono essere previste in una misura legislativa, riguardare un numero limitato di diritti degli interessati e/o di obblighi dei titolari del trattamento di cui all'articolo 23 GDPR<sup>6</sup>, rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione, costituire una misura necessaria e proporzionata in una società

---

e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che a broga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

<sup>3</sup> In caso di contitolarità, in particolare laddove i titolari del trattamento provengano da Stati membri diversi, le limitazioni applicabili a norma dell'articolo 23 dovrebbero essere considerate e tenute presenti affinché i contitolari chiariscano i rispettivi ruoli nell'ambito dell'accordo.

<sup>4</sup> Benché d'ora in avanti le linee guida si riferiscano esclusivamente a "titolari del trattamento", le raccomandazioni sono rivolte, se del caso, anche ai responsabili del trattamento.

<sup>5</sup> Questi interessi sono elencati in modo esaustivo nell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR.

<sup>6</sup> Determinati diritti non possono essere oggetto di limitazioni a norma dell'articolo 23 GDPR, come ad esempio il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (articolo 77 GDPR).

democratica e salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, GDPR, come descritto in appresso.

10. Come indicato inoltre al considerando 73 GDPR, le limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
11. Oltre alle limitazioni di cui all'articolo 23, nel capo IX il GDPR prevede anche disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento, in cui gli Stati membri possono stabilire per legge misure specifiche che incidono sui diritti degli interessati, quali esenzioni o deroghe (cfr. ad esempio gli articoli 85 o 89 GDPR). Tali casi tuttavia non sono contemplati dalle presenti linee guida.
12. La limitazione della portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e all'articolo 34 può assumere forme diverse, ma senza mai arrivare al punto di una sospensione generale di tutti i diritti. Le misure legislative che stabiliscono limitazioni a norma dell'articolo 23 GDPR possono anche prevedere che l'esercizio di un diritto sia differito, che un diritto sia esercitato in misura parziale o circoscritto a determinate categorie di dati, o che un diritto possa essere esercitato indirettamente tramite un'autorità di controllo indipendente.

### 3 REQUISITI DELL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, GDPR

13. L'articolo 23, paragrafo 1, GDPR elenca una serie di requisiti, di seguito descritti in dettaglio. Tutti questi requisiti devono essere rispettati affinché una misura possa essere lecitamente invocata.

#### 3.1 Rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali

14. Uno degli obiettivi principali della normativa in materia di protezione dei dati è migliorare il controllo degli interessati sui dati personali che li riguardano. Qualsiasi limitazione deve rispettare l'essenza del diritto che viene limitato. Ciò significa che le limitazioni ampie e intrusive in misura tale da svuotare un diritto fondamentale del suo contenuto essenziale non possono essere giustificate. In ogni caso, un'esclusione generale dei diritti degli interessati per quanto riguarda tutte o alcune specifiche operazioni di trattamento dei dati, o per quanto riguarda specifici titolari del trattamento, non rispetterebbe l'essenza del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali contenuto nella Carta. Se l'essenza del diritto risulta compromessa, la limitazione è considerata illecita, senza che sia necessario verificare ulteriormente se persegua un obiettivo di interesse generale o soddisfi i criteri di necessità e proporzionalità.
15. Per garantire il controllo di cui sopra, gli interessati godono di una serie di diritti nell'ambito della normativa sulla protezione dei dati, mentre il titolare del trattamento ha una serie di obblighi nei confronti dell'interessato, a norma degli articoli da 12 a 22 e dell'articolo 34 GDPR, nonché dell'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 GDPR. L'articolo 23 GDPR dovrebbe essere letto e interpretato a fronte di tale contesto.

#### 3.2 Misure legislative che stabiliscono limitazioni e necessità che tali misure siano prevedibili (considerando 41 e giurisprudenza della CGUE)

16. Il requisito della misura legislativa comporta che i titolari del trattamento possano invocare una limitazione prevista dall'articolo 23 GDPR esclusivamente ove tale limitazione sia specificata nel diritto dell'Unione o dello Stato membro. In assenza della corrispondente misura legislativa, i titolari del trattamento non possono basarsi direttamente sui motivi indicati nell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR. Il considerando 41 GDPR afferma che "[q]ualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato

membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [...] e della Corte europea dei diritti dell'uomo"<sup>7</sup>.

17. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere "previste dalla legge". Ciò richiama l'espressione "conformemente alla legge" di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>8</sup>, il che significa non soltanto rispetto della legge nazionale, ma riguarda anche la qualità di tale legge, ferma restando la natura dell'atto, cui è richiesto di essere compatibile con lo Stato di diritto. In particolare, il diritto nazionale deve essere **sufficientemente chiaro nella sua formulazione da fornire agli individui un'indicazione adeguata in merito alle circostanze e alle condizioni alle quali i titolari del trattamento possono ricorrere a tali limitazioni**. Lo stesso criterio rigoroso andrebbe applicato a qualsiasi limitazione che possa essere imposta dagli Stati membri. In linea con il GDPR e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), è effettivamente essenziale che le misure legislative intese a limitare la portata dei diritti degli interessati o degli obblighi del titolare del trattamento siano prevedibili per gli interessati.
18. Una misura legislativa in ogni caso deve essere adeguata all'obiettivo perseguito e soddisfare il criterio della prevedibilità, ma una misura legislativa contenente le disposizioni per l'applicazione di limitazioni a norma dell'articolo 23 GDPR non sempre deve essere limitata nel tempo o collegata a un periodo specifico.
  - a. In alcuni casi, la limitazione non è collegata specificamente a un orizzonte temporale perché l'obiettivo posto a fondamento della limitazione, da salvaguardare mediante la misura legislativa, non è di per sé limitato nel tempo. Alla luce del principio di necessità e proporzionalità, occorre garantire che tali misure legislative si riferiscano a un obiettivo posto a fondamento della limitazione da salvaguardare costantemente o a titolo permanente in una società democratica. Ad esempio si può ritenere che una misura legislativa che limiti la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e all'articolo 34 per la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari persegua un obiettivo permanente in una società democratica e, pertanto, non possa essere limitata nel tempo.

---

<sup>7</sup> La tipologia di misure legislative considerate deve essere conforme al diritto dell'UE o nazionale. A seconda del grado di ingerenza della limitazione, a livello nazionale potrebbe essere richiesta una particolare misura legislativa, tenendo conto della gerarchia normativa.

<sup>8</sup> Cfr., in particolare, Corte europea dei diritti dell'uomo, 14 settembre 2010, *Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi*, CE:ECHR:2010:0914JUD003822403, punto 83: inoltre, per quanto concerne i termini "conformemente alla legge" e "previsti dalla legge" che figurano agli articoli da 8 a 11 della convenzione, la Corte osserva di aver sempre compreso il termine "legge" nella sua accezione "sostanziale" e non in quella "formale"; ciò comprende tanto il "diritto scritto", che include le norme positive di rango secondario così come le misure adottate da organismi di regolamentazione professionale in virtù di poteri di normazione indipendente loro delegati dal Parlamento, quanto il diritto non scritto. Con "legge" si deve intendere tanto la legge positiva quanto la "legge" derivata dalla giurisprudenza. In sintesi, con "legge" si intende la disposizione in vigore così come interpretata dagli organi giurisdizionali competenti. In merito alla nozione di "previste dalla legge" è opportuno utilizzare i criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, come suggerito nelle conclusioni dell'avvocato generale della CGUE nelle cause riunite *Tele2 Sverige AB, C-203/15 e C- 698/15*, ECLI:EU:C:2016:572, punti 137-154 o nella causa *Scarlet Extended, C-70/10*, ECLI:EU:C:2011:255, punto 99.



- b. In altri casi, l'obiettivo da salvaguardare posto a fondamento della limitazione è di per sé limitato nel tempo e, pertanto, la misura legislativa dovrebbe essere a termine per rispettare il criterio della prevedibilità. Ad esempio, se le limitazioni sono adottate nel contesto di uno stato di emergenza per salvaguardare la salute pubblica, secondo il Comitato per la protezione dei dati (EDPB) le limitazioni imposte senza un termine preciso non rispettano il criterio della prevedibilità, ivi comprese limitazioni ad applicazione retroattiva o soggette a condizioni indefinite<sup>9</sup>.
19. Tale collegamento tra le limitazioni previste e l'obiettivo perseguito dovrebbe essere stabilito e dimostrato chiaramente nella misura legislativa interessata o attraverso ulteriori documenti integrativi. La mera esistenza di una pandemia, ad esempio, non è di per sé un motivo sufficiente per imporre qualsiasi genere di limitazione ai diritti degli interessati; piuttosto, un'eventuale limitazione deve contribuire chiaramente alla salvaguardia di un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro.

### 3.3 Motivi per le limitazioni

20. Al fine di adottare una misura legislativa finalizzata a imporre limitazioni nonché nell'applicare una limitazione in un caso concreto occorre che siano rispettate una o più delle condizioni seguenti, stabilite nell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR. Questo elenco è esaustivo, nel senso che non è possibile imporre limitazioni a condizioni diverse da quelle elencate di seguito.
21. Il collegamento tra le limitazioni previste e l'obiettivo perseguito dovrebbe essere indicato chiaramente nella misura legislativa.

#### 3.3.1 Sicurezza nazionale, difesa e sicurezza pubblica

22. Una limitazione ai diritti degli interessati può avere come obiettivo da salvaguardare la sicurezza nazionale o pubblica e/o la difesa degli Stati membri, come indicato nell'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c), GDPR.
23. La sicurezza pubblica inoltre comprende la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi naturali o causate dall'uomo.

#### 3.3.2 Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica

24. In determinati casi, fornire informazioni a interessati che sono indagati potrebbe compromettere il successo dell'indagine. Per questo può essere necessario limitare il diritto all'informazione o altri diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), GDPR. Ciò riveste particolare importanza ad esempio nel quadro della lotta al riciclaggio o di attività di accertamento specialistico<sup>10</sup>.
25. L'informazione omessa, tuttavia, deve essere fornita, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, se e a partire dal momento in cui essa non può più compromettere l'indagine in corso<sup>11</sup>. Ciò significa che l'interessato dovrebbe ricevere al più presto un'informazione specifica (personalizzata) sulla protezione dei dati in cui siano menzionati i vari diritti quali accesso, rettifica, ecc.

---

<sup>9</sup> Cfr. anche il successivo punto 46.

<sup>10</sup> Considerando 19 GDPR.

<sup>11</sup> Parere 1/15 della CGUE (Grande Sezione) sul progetto di accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), 26 luglio 2017, ECLI:EU:C:2017:592.

26. L'obiettivo della salvaguardia della sicurezza pubblica comprende anche la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana<sup>12</sup>.

### 3.3.3 Altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale

27. L'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), GDPR cita come altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro un rilevante interesse economico o finanziario, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e di sicurezza sociale. Può trattarsi ad esempio della tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, o dell'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari<sup>13</sup>. Tuttavia, i costi sostenuti in conseguenza della fornitura di informazioni e, quindi, l'onere finanziario sui bilanci pubblici non sono sufficienti per giustificare un interesse pubblico nel limitare i diritti degli interessati. A titolo di esempio, un'agenzia per le imposte dirette può imporre limitazioni ai diritti di accesso di un interessato sottoposto a un'indagine condotta dall'amministrazione fiscale nel quadro dei rispettivi obblighi giuridici, nella misura in cui tale accesso comprometta l'indagine in corso. Tale limitazione, tuttavia, dovrebbe essere imposta solo per il tempo necessario per l'indagine specifica ed essere revocata non appena l'amministrazione fiscale chiude l'indagine. L'interessato dovrebbe essere informato tempestivamente e ricevere notifica delle motivazioni contenute nella decisione del titolare del trattamento, nonché della data a partire dalla quale potrà esercitare nuovamente il proprio diritto di accesso. È opportuno prevedere anche adeguate salvaguardie, come ad esempio un accesso indiretto<sup>14</sup> - se consentito dal diritto nazionale - al fine di garantire che un'autorità indipendente possa verificare la liceità del trattamento.
28. Al fine di garantire l'obiettivo di interesse pubblico generale dell'accessibilità della legge, un'amministrazione pubblica può imporre limitazioni al diritto di opporsi al trattamento di dati personali pseudonimizzati per l'elaborazione di un documento di riferimento e di informazioni che identificano, per tipo di danno, gli importi dichiarati e offerti dalle parti di una controversia, nonché gli importi assegnati alle vittime a titolo di risarcimento per lesioni fisiche subite in sentenze emesse in appello da tribunali amministrativi e civili. Simili limitazioni sono ammesse purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, GDPR, e in particolare mediante l'applicazione di salvaguardie quali l'approssimazione dell'importo del risarcimento, la cancellazione di nomi e cognomi delle parti in causa e la pseudonimizzazione dei dati personali trattati.

### 3.3.4 Salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari

29. L'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), GDPR prevede anche la necessità di limitare determinati diritti degli interessati o obblighi dei titolari del trattamento, al fine di tutelare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
30. La portata di queste limitazioni dovrebbe essere conforme alla legislazione nazionale che disciplina le rispettive materie.

---

<sup>12</sup> Considerando 73 GDPR.

<sup>13</sup> Considerando 73 GDPR.

<sup>14</sup> Ossia l'interessato può chiedere all'autorità di controllo competente di procedere con le necessarie attività di controllo e verifica delle informazioni che lo riguardano. Tale accesso indiretto può essere stabilito ad esempio per tutelare la sicurezza dello Stato, la difesa o la sicurezza pubblica. L'autorità di controllo può quindi accedere alle informazioni e verificarle e, se del caso, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento.

### 3.3.5 Attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate

31. L'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), GDPR cita le violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, quali medici e avvocati.
32. Si tratta di casi nei quali in linea di massima l'indagine non si riferisce a reati, poiché se l'indagine riguardasse un reato si applicherebbe il motivo di cui al punto 3.3.2.

### 3.3.6 Funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a e) e g) dell'articolo 23 GDPR

Il motivo per la limitazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera h), GDPR si riferisce a una potenziale limitazione in presenza di una funzione d'ispezione, di controllo o di regolamentazione connessa, anche solo occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui ai punti da 3.3.1 a 3.3.3 e 3.3.5.

### 3.3.7 Tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui

33. L'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), GDPR, si riferisce a un motivo per la limitazione inteso a tutelare gli interessati o i diritti e le libertà di altre persone.
34. Una limitazione a tutela dei diritti e delle libertà altrui può essere illustrata con l'esempio di un'indagine amministrativa e/o di un procedimento disciplinare, oppure di un'indagine su presunte molestie nel luogo di lavoro. In questo caso, una misura legislativa può disporre che la persona sottoposta a un'indagine o a un procedimento disciplinare subisca una limitazione del suo diritto di accesso, laddove l'identità di una presunta vittima, di un testimone o di un informatore non possa essere divulgata per timore di ritorsioni. Può essere limitato anche il diritto di accesso della vittima o del testimone, al fine di rispettare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati della persona oggetto di un'indagine o di un procedimento disciplinare.

### 3.3.8 Esecuzione delle azioni civili

35. L'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), GDPR include anche l'esecuzione delle azioni civili tra i motivi per le limitazioni. L'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), GDPR consente limitazioni a tutela degli interessi individuali di una (potenziale) parte in causa, mentre l'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), GDPR prevede limitazioni a tutela degli stessi procedimenti giudiziari e delle norme procedurali applicabili.

## 3.4 Diritti degli interessati e obblighi dei titolari del trattamento soggetti a limitazioni

36. In conformità dell'articolo 23 GDPR, possono essere limitati solo gli articoli da 12 a 22, l'articolo 34 GDPR, e l'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22.
37. Le limitazioni degli obblighi riguardano limitazioni dei principi applicabili al trattamento di dati personali, nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 5 corrispondano agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 GDPR, e della comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (articolo 34 GDPR). L'articolo 5 GDPR, che stabilisce i principi applicabili al trattamento di dati personali, è uno degli articoli più importanti del GDPR. Le limitazioni dei principi di protezione dei dati devono essere debitamente giustificate da una situazione eccezionale, rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione e superare una verifica della necessità e della proporzionalità<sup>15</sup> (cfr.

---

<sup>15</sup> Cfr. [European Data Protection Supervisor \(EDPS\) Guidelines - 'Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit'](#), [EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data e](#) [EDPS quick-guide to necessity and proportionality.](#) e [EDPS quick-guide to necessity and proportionality.](#)

sezione 3.5). È opportuno rilevare che l'articolo 5 GDPR può essere limitato solo nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 GDPR.

38. Le limitazioni dei diritti riguardano il diritto a informazioni trasparenti (articolo 12 GDPR), il diritto all'informazione (articoli 13 e 14 GDPR), il diritto di accesso (articolo 15 GDPR), il diritto di rettifica (articolo 16 GDPR), il diritto alla cancellazione (articolo 17 GDPR), il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18 GDPR), l'obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (articolo 19 GDPR), il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR), il diritto di opposizione (articolo 21 GDPR), il diritto di non essere sottoposti a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche (articolo 22 GDPR).
39. Ciò significa che qualsiasi altro diritto dell'interessato - come il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (articolo 77 GDPR) - o altri obblighi dei titolari del trattamento non possono essere limitati.

### 3.5 Verifica della necessità e della proporzionalità

40. Le limitazioni sono lecite solo se rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, come stabilito all'articolo 23, paragrafo 1, GDPR. Ciò significa che per essere conformi al GDPR le limitazioni devono superare una verifica della necessità e della proporzionalità<sup>16</sup>, da effettuarsi prima che il legislatore decida di imporre una limitazione.
41. L'obiettivo da salvaguardare fornisce il contesto a fronte del quale può essere valutata la necessità della misura. È quindi importante individuare l'obiettivo in sufficiente dettaglio, in modo da consentire la valutazione in merito alla necessità della misura. A titolo di esempio, se in un procedimento amministrativo è necessario sottoporre a limitazioni una parte dell'indagine, ma alcune informazioni possono già essere comunicate agli interessati, tali informazioni dovrebbero essere fornite alla persona. La giurisprudenza della CGUE applica un criterio di stringente necessità con riguardo a eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata nel trattamento dei dati personali: "le deroghe e le limitazioni alla tutela dei dati [...] devono operare entro i limiti dello stretto necessario"<sup>17</sup>. La CEDU applica un criterio di stringente necessità in rapporto al contesto e alle circostanze in esame, ad esempio per quanto riguarda misure di sorveglianza segrete<sup>18</sup>.
42. Se la verifica della necessità dà esito positivo, sarà valutata la proporzionalità della misura prevista. Se la misura prevista non supera il test di necessità, non occorre esaminare la proporzionalità. Una misura di cui non è stata provata la necessità non dovrebbe essere proposta, salvo che e nella misura in cui sia stata modificata per rispettare il requisito della necessità.
43. La verifica della necessità e della proporzionalità di norma implica la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, descritti in dettaglio al punto 4.7 delle presenti linee guida.
44. Secondo il principio di proporzionalità, il contenuto della misura legislativa non può superare quanto strettamente necessario per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a j), GDPR. La limitazione deve pertanto essere adeguata per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti dalla legislazione in questione, entro i limiti di quanto è appropriato e necessario ai fini della

---

<sup>16</sup> Nel rispetto del mandato delle autorità di controllo e al fine di garantire la certezza giuridica, è auspicabile che la verifica della necessità e della proporzionalità sia documentata. Le autorità di controllo possono chiedere ulteriore documentazione.

<sup>17</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2008, Tietosuoja-valtuutus/Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy, C-73/07, ECLI:EU:C:2008:727, punto 56.

<sup>18</sup> Cfr. CEDU, Szabo e Vissy. Ungheria, 12 gennaio 2016, punto 73.

realizzazione di tali obiettivi. Secondo la giurisprudenza della CGUE, l'articolo 23 GDPR "non può essere interpretato nel senso che può conferire agli Stati membri il potere di pregiudicare il rispetto della vita privata, in violazione dell'articolo 7 della Carta, nonché le altre garanzie previste da quest'ultima [...]. In particolare [...] il potere conferito agli Stati membri dall'articolo 23, paragrafo 1, GDPR può essere esercitato soltanto nel rispetto del requisito di proporzionalità, secondo cui le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali devono operare entro i limiti dello stretto necessario"<sup>19</sup>.

45. Una misura di limitazione proposta dovrebbe essere sostenuta da elementi di prova che descrivono il problema da affrontare mediante tale misura, in che modo sarà affrontato e il motivo per cui misure esistenti o meno intrusive non siano in grado di affrontarlo in misura sufficiente. Esiste anche l'obbligo di dimostrare in che modo l'eventuale ingerenza o limitazione proposta rispetti realmente gli obiettivi di interesse generale dello Stato e dell'UE o la necessità di proteggere i diritti e le libertà altrui. La limitazione dei diritti alla protezione dei dati dovrà concentrarsi su rischi specifici.
46. A titolo di esempio, se le limitazioni contribuiscono alla salvaguardia della salute pubblica in una situazione di emergenza, l'EDPB ritiene che debbano essere rigorosamente limitate in termini di portata (ad es. per quanto concerne finalità, diritti degli interessati o categorie di titolari del trattamento interessati) e di durata. In particolare, devono essere limitate al periodo dello stato di emergenza. I diritti degli interessati possono essere limitati, ma non negati.

#### 4 REQUISITI DELL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2, GDPR

47. Secondo la giurisprudenza della CGUE, qualsiasi misura legislativa adottata sulla base dell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR "deve, in particolare, rispettare i requisiti specifici posti all'articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento"<sup>20</sup>. L'articolo 23, paragrafo 2, GDPR stabilisce che le misure legislative che impongono limitazioni ai diritti degli interessati e agli obblighi dei titolari del trattamento contengono, se del caso, disposizioni specifiche riguardanti diversi criteri descritti nel prosieguo. Tutti i requisiti di seguito specificati di regola dovrebbero essere inclusi nella misura legislativa che impone limitazioni a norma dell'articolo 23 GDPR.
48. Le eccezioni a questa regola, basate sul fatto che una o più disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, GDPR non sono pertinenti per quanto riguarda la misura legislativa che prevede la limitazione dei diritti degli interessati, devono essere debitamente giustificate dal legislatore. L'interpretazione fornita dall'EDPB dell'espressione "se del caso" nell'articolo 23, paragrafo 2, GDPR è legata alle circostanze.
49. L'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), GDPR indica le finalità del trattamento o le categorie di trattamento tra le disposizioni specifiche che devono essere contenute in qualsiasi misura legislativa che limiti i diritti degli interessati o gli obblighi dei titolari del trattamento. Secondo il considerando 8 GDPR, il motivo della limitazione dovrebbe essere comprensibile alle persone cui si applica. Questo comporta anche una chiara comprensione di come e quando può applicarsi la limitazione.

---

<sup>19</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, *La Quadrature du net et al*, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791, punto 210. A titolo di esempio, in relazione alla conservazione dei dati da parte di servizi di comunicazione al pubblico online e fornitori di servizi di hosting, la Corte di giustizia ha concluso, al punto 212, che "[L]'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di accesso a servizi di comunicazione al pubblico online e ai fornitori di servizi di hosting la conservazione generalizzata e indifferenziata, in particolare, dei dati personali relativi a tali servizi".

<sup>20</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, *La Quadrature du Net et al*, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791, punto 209.

50. A titolo di esempio, la legislazione nazionale che disciplina attività volte a prevenire e indagare violazioni della deontologia delle professioni regolamentate potrebbe stabilire che, qualora la divulgazione della circostanza per cui una persona è indagata per una grave violazione possa compromettere la finalità dell'indagine, l'informazione può non essere comunicata all'interessato per un periodo di tempo limitato.
51. Le possibili finalità del trattamento devono essere collegate agli obiettivi posti a fondamento delle limitazioni di cui al punto 3.3 delle presenti linee guida.
52. Va detto che talvolta l'esercizio dei diritti degli interessati aiuta i titolari del trattamento a svolgere la propria funzione. L'esercizio del diritto di rettifica, ad esempio, può contribuire alla qualità dei dati.

#### 4.1 Categorie di dati personali

53. L'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), GDPR stabilisce che le categorie di dati personali soggette a limitazioni devono essere indicate nella misura legislativa ove tali limitazioni sono previste<sup>21</sup>.
54. In questo senso, le limitazioni riguardanti categorie particolari di dati personali possono esplicitare un impatto maggiore sugli interessati e pertanto la misura legislativa che istituisce una simile limitazione dovrebbe citare le categorie particolari di dati ivi previste.

#### 4.2 Portata delle limitazioni

55. L'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), GDPR prevede che sia specificata anche la portata delle limitazioni, ossia quali diritti sono interessati e in che misura si intendono limitati, ad esempio se una limitazione riguarda solo il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18 GDPR), o può riguardare l'accesso, la rettifica e la cancellazione.

#### 4.3 Garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti

56. L'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), GDPR stabilisce che la misura legislativa contiene garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti. Ciò si riferisce in particolare a misure organizzative e/o tecniche<sup>22</sup> necessarie al fine di evitare violazioni o trasferimenti illeciti quali la conservazione in sicurezza di documenti fisici. In alcuni Stati membri, ad esempio, l'esercizio di diritti rispetto al trattamento effettuato in settori specifici può avvenire attraverso la mediazione dell'autorità di controllo nazionale per la protezione dei dati.
57. La misura legislativa può anche prevedere disposizioni per il riesame periodico di una determinata decisione relativa a limitazioni. Il legislatore può proporre che ogni limitazione applicata dal titolare del trattamento sia riesaminata periodicamente per garantire che la relativa motivazione sia ancora valida.

#### 4.4 Indicazione precisa del titolare del trattamento

58. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), GDPR, la misura legislativa fornisce l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari. Tale specificazione dei titolari del trattamento nella misura legislativa, oltre a favorire la certezza giuridica in merito alla responsabilità delle operazioni di trattamento connesse alle limitazioni, consente agli interessati di sapere a chi rivolgersi nell'esercitare i propri diritti, una volta revocata la limitazione.

#### 4.5 Periodi di conservazione

---

<sup>21</sup> Ove possibile, il titolare del trattamento può spingersi fino a elencare i dati specifici ai quali si possono applicare le limitazioni dei diritti, quali i risultati preliminari di un'indagine, la decisione di aprire un'inchiesta, ecc.

<sup>22</sup> Cfr [EDPB Linee guida 4/2019 sull'articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita](#).

59. L'articolo 23, paragrafo 2, lettera f), GDPR stabilisce che la misura legislativa deve comprendere una disposizione specifica concernente i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento. A titolo di esempio, il periodo di conservazione potrebbe essere definito dalla durata del trattamento più un periodo di tempo aggiuntivo per potenziali controversie.

#### 4.6 Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

60. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera g), GDPR, la misura legislativa contempla i rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dalle limitazioni. Si tratta di un aspetto molto importante, utile per la verifica della necessità e della proporzionalità delle limitazioni stesse.
61. La valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ha un duplice obiettivo: da un lato permette di ottenere una panoramica del potenziale impatto delle limitazioni sugli interessati; dall'altro fornisce elementi per la verifica della necessità e della proporzionalità delle limitazioni. A questo proposito, e se del caso, è opportuno considerare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati<sup>23</sup>.
62. Il legislatore dovrebbe valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati dal punto di vista di questi ultimi. Non è sempre obbligatorio effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ma la misura legislativa può citare, se del caso, i rischi concreti per gli interessati, come i possibili effetti discriminatori derivanti da una profilazione errata, la compressione della dignità umana<sup>24</sup>, della libertà di espressione, del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati<sup>25</sup>, un maggiore impatto sui gruppi vulnerabili (quali minori o persone disabili), solo per citarne alcuni.
63. Quando è disponibile un'analisi di questo tipo, l'EDPB ritiene necessario includerla nelle motivazioni o nella relazione che accompagnano la misura legislativa<sup>26</sup> oppure nella valutazione d'impatto<sup>27</sup>.

#### 4.7 Diritto di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa

64. L'articolo 23, paragrafo 2, lettera h), GDPR stabilisce che gli interessati devono essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa. Ciò significa che, di norma, gli interessati dovrebbero essere informati in merito alla limitazione del loro diritto all'informazione. A tale proposito può essere sufficiente un avviso generale sulla protezione dei dati.
65. A titolo di esempio, quando un interessato chiede specificamente di esercitare un particolare diritto in un momento molto delicato di una data indagine amministrativa, se possibile dovrebbe essere informato dei motivi della limitazione. Se, però, il fatto di informare l'interessato dei motivi della limitazione ne vanifica gli effetti (compromettendo le risultanze preliminari dell'indagine), tale informazione non può essere fornita. Possono essere adottate limitazioni a protezione delle indagini. In questo caso, le limitazioni devono rimanere necessarie e proporzionate e a tal fine il titolare del trattamento è tenuto a effettuare una valutazione per verificare se il fatto di informare l'interessato della limitazione comprometta la finalità della stessa.

---

<sup>23</sup> Cfr. anche Gruppo di lavoro Articolo 29, Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679, WP 248 rev. 01, approvate dall'EDPB il 25 maggio 2018.

<sup>24</sup> La dignità umana è un diritto protetto dall'articolo 1 della Carta.

<sup>25</sup> Articoli 7 e 8 della Carta.

<sup>26</sup> La relazione ha lo scopo di spiegare le motivazioni e il contesto di una misura legislativa, con riferimento alle diverse fasi del processo di preparazione.

<sup>27</sup> Cfr. articolo 35, paragrafo 10, GDPR.

66. In altri termini, in circostanze eccezionali, ad esempio nelle fasi preliminari di un'indagine, se l'interessato chiede di sapere se è indagato, il titolare del trattamento potrebbe decidere di non fornire l'informazione in quel momento, purché tale limitazione sia lecita e strettamente necessaria nel caso specifico per non compromettere la finalità della limitazione.
67. In una fase successiva, ad esempio al termine della fase preliminare dell'indagine o dell'inchiesta, gli interessati dovrebbero ricevere un'informativa (specifica) sulla protezione dei dati. In questa fase è ancora possibile che determinati diritti continuino ad essere limitati, come il diritto di accesso alle informazioni sull'apertura di un'indagine, o alle accuse di potenziali vittime di molestie<sup>28</sup>. Questo fatto dovrebbe essere indicato nell'informativa sulla protezione dei dati, precisando, ove possibile, il momento in cui i diritti saranno pienamente ripristinati.

## 5 CONSULTAZIONI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO (ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, LETTERA C), GDPR)

68. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 4, GDPR, ove siano adottate limitazioni dagli Stati membri, le autorità di controllo sono consultate prima dell'adozione di una misura legislativa da parte dei parlamenti nazionali, o di una misura regolamentare basata su una tale misura legislativa, che preveda la limitazione dei diritti degli interessati a norma dell'articolo 23 GDPR.
69. Fornire consulenza in merito alle misure legislative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali rientra inoltre nei compiti delle autorità di controllo, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), GDPR.
70. Qualora non siano debitamente consultate, le autorità di controllo, a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), GDPR possono rilasciare di propria iniziativa pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
71. La legislazione in materia di protezione dei dati a livello nazionale può stabilire inoltre procedure specifiche concernenti l'adozione di misure legislative intese a limitare i diritti riconosciuti dagli articoli da 12 a 22 e dall'articolo 34 GDPR, in linea con l'articolo 23 GDPR, purché ciò avvenga nel rispetto del GDPR.

## 6 INOSSERVANZA DEI REQUISITI DELL'ARTICOLO 23 GDPR DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO

72. La Commissione europea, in quanto guardiana dei trattati, ha il compito di controllare l'applicazione del diritto primario e secondario dell'UE e di garantirne l'attuazione uniforme in tutta l'UE, anche adottando azioni laddove le misure nazionali non siano conformi al diritto dell'UE.
73. Secondo il principio del primato del diritto dell'UE, inoltre, "l'obbligo di disapplicare una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione incombe non solo sui giudici nazionali, ma anche su tutti gli

---

<sup>28</sup> Per ulteriori informazioni, cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, *YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M and S*, C-141/12 e C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081, punti 45 e 46 e sentenza del 20 dicembre 2017, *Novak*, C-434/16, ECLI:EU:C:2017:994, punto 56.



organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione"<sup>29</sup>.

## 7 ELEMENTI SPECIFICI PER TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

### 7.1 Principio di responsabilizzazione

74. Alla luce del principio di responsabilizzazione (articolo 5, paragrafo 2, GDPR) e benché non debba figurare nei registri richiesti a norma dell'articolo 30 GDPR, è buona pratica che il titolare del trattamento documenti l'applicazione delle limitazioni in casi concreti, tenendo un registro della loro applicazione. Tale registro dovrebbe includere le ragioni applicabili per le limitazioni, quali motivi si applicano tra quelli elencati all'articolo 23, paragrafo 1, GDPR (qualora la misura legislativa consenta limitazioni basate su motivi diversi), la relativa tempistica e l'esito della verifica della necessità e della proporzionalità. È opportuno che i registri, su richiesta, siano messi a disposizione dell'autorità di controllo in materia di protezione dei dati.
75. Qualora il titolare del trattamento disponga di un responsabile della protezione dei dati (RPD), quest'ultimo dovrebbe essere informato, almeno a grandi linee, senza ingiustificato ritardo, ogniqualvolta i diritti dell'interessato siano limitati in conformità della misura legislativa. L'RPD dovrebbe avere accesso ai relativi registri e a qualsiasi documento concernente il contesto di fatto o di diritto in cui avviene la limitazione. È inoltre opportuno che il coinvolgimento dell'RPD nell'applicazione delle limitazioni sia documentato.

### 7.2 Esercizio dei diritti dell'interessato dopo la revoca della limitazione

76. Il titolare del trattamento è tenuto a revocare le limitazioni non appena le circostanze che le giustificano non sono più applicabili. Se prima di quel momento non erano ancora a conoscenza delle limitazioni, gli interessati dovrebbero esserne informati al più tardi all'atto della revoca.
77. Durante l'applicazione di una limitazione, agli interessati può essere consentito di esercitare tutti i diritti che non sono oggetto della limitazione. Al fine di valutare se una limitazione possa essere revocata parzialmente o integralmente, è possibile effettuare una verifica della sua necessità e proporzionalità diverse volte durante il periodo di applicazione.
78. All'atto della revoca della limitazione, da documentare nei registri di cui alla sezione 5, gli interessati possono esercitare tutti i loro diritti.
79. Se il titolare del trattamento non consente agli interessati di esercitare i loro diritti dopo la revoca della limitazione, gli interessati possono presentare all'autorità di controllo un reclamo contro il titolare del trattamento, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), GDPR.

### 7.3 Inosservanza di una misura legislativa che impone limitazioni da parte del titolare del trattamento

80. Qualora le misure legislative che impongono limitazioni a norma dell'articolo 23 GDPR siano conformi al GDPR, ma siano oggetto di violazione da parte di un titolare del trattamento, le autorità di controllo possono esercitare i loro poteri consultivi, di indagine e correttivi nei suoi confronti, come in qualsiasi altro caso di inosservanza delle disposizioni del GDPR.

---

<sup>29</sup> Sentenza della CGUE del 4 dicembre 2018, C-378/17, ECLI:EU:C:2018:979, punto 38.

81. In conformità dei poteri previsti all'articolo 58, paragrafo 1, GDPR, l'autorità di controllo ha i poteri di indagine seguenti:
- ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
  - condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
  - notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del GDPR;
  - ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
  - ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.
82. Se occorre applicare misure correttive, le autorità di controllo, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, GDPR, possono:
- **rivolgere avvertimenti** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del GDPR;
  - **rivolgere ammonimenti** al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del GDPR;
  - **ingiungere** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di **soddisfare** le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal GDPR;
  - **ingiungere** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di **conformare i trattamenti** alle disposizioni del GDPR, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
  - **ingiungere** al titolare del trattamento di **comunicare all'interessato una violazione dei dati personali**;
  - **imporre** una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il **divieto** di trattamento;
  - **ordinare** la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 GDPR e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19 GDPR;
  - **infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria** ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, GDPR, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;
  - **ordinare** la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
83. Per quanto riguarda i poteri consultivi di cui all'articolo 58, paragrafo 3, GDPR, le autorità di controllo possono:
- fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 5, GDPR;
  - autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, GDPR, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare.

## 8 CONCLUSIONI

84. L'articolo 23 GDPR consente a un legislatore nazionale o dell'Unione, a determinate condizioni, di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e all'articolo 34 GDPR, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, tra l'altro, importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro.
85. Le limitazioni dei diritti degli interessati devono soddisfare i requisiti stabiliti nell'articolo 23 GDPR. Gli Stati membri, o l'Unione, che adottano le misure legislative ove le limitazioni sono previste, e i titolari del trattamento che le applicano, devono essere consapevoli del carattere eccezionale di tali limitazioni.
86. Prima di introdurre nell'Unione o negli Stati membri limitazioni di legge sui diritti degli interessati, occorre effettuare una verifica della proporzionalità.
87. Le autorità di controllo dovrebbero essere consultate prima dell'adozione delle misure legislative che stabiliscono le limitazioni; le autorità dispongono dei poteri per controllare il rispetto del GDPR.
88. Una volta revocate le limitazioni, il titolare del trattamento deve consentire agli interessati di esercitare i loro diritti.

## 9 ALLEGATO: LISTE DI CONTROLLO - L'ARTICOLO 23 GDPR IN BREVE

### 9.1 Requisiti a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR:

- i. rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali;*
- ii. verifica della necessità e della proporzionalità;*
- iii. misure legislative che stabiliscono limitazioni e necessità che siano prevedibili (considerando 41 e giurisprudenza della CGUE);*
- iv. diritti degli interessati e obblighi dei titolari del trattamento soggetti a limitazioni:*
  - a) diritto a informazioni trasparenti (articolo 12 GDPR);*
  - b) diritto all'informazione (articoli 13 e 14 GDPR);*
  - c) diritto di accesso (articolo 15 GDPR);*
  - d) diritto di rettifica (articolo 16 GDPR);*
  - e) diritto alla cancellazione (articolo 17 GDPR);*
  - f) diritto di limitazione di trattamento (articolo 18 GDPR);*
  - g) obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (articolo 19 GDPR);*
  - h) diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR);*
  - i) diritto di opposizione (articolo 21 GDPR);*
  - j) diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche (articolo 22 GDPR);*
  - k) obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 GDPR (articolo 5 GDPR); e*
  - l) comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (articolo 34 GDPR);*
- v. motivi per le limitazioni:*
  - a) sicurezza nazionale;*
  - b) difesa;*
  - c) sicurezza pubblica;*
  - d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;*
  - e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;*
  - f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;*
  - g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;*
  - h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);*
  - i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;*
  - j) l'esecuzione delle azioni civili.*

### 9.2 Requisiti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, GDPR:

- i. le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;*
- ii. le categorie di dati personali;*
- iii. la portata delle limitazioni introdotte;*
- iv. le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;*
- v. l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;*

- vi. *i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;*
- vii. *i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e*
- viii. *il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.*